



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 173 del 17/02/2020

OGGETTO: A.S.D. U.S. FORMIGINESE. MANIFESTAZIONE CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA "G.P. CITTA' DI NONANTOLA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 8 MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta a questo Servizio il 20/01/2020 assunta a prot. 1534/11.15.7/42 il 20/01/2020, la domanda con la quale la Società Sportiva ASD US FORMIGINESE con sede in FORMIGINE (MO), VLE Caduti di Superga 1/A, in persona del Presidente sig. machi Calogero Franco, ha chiesto l'autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva denominata GARA CICLISTICA TROFEO "G.P. CITTA' DI NONANTOLA" prevista per il giorno **8 MARZO 2020**, con inizio alle ore 13:30 fino alle ore 16:30 circa;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'aet. 9, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002, disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;

La legge 1 agosto 2002 n. 168 ("Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121"), reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

La citata legge n. 168/2002 ha prodotto l'immediata entrata in vigore delle modifiche all'art. 9 del Codice della Strada, previste dal D.Lgs. n. 9/2002, anticipando con ciò il trasferimento di competenze autorizzatorie dalle Prefetture alle Regioni, originariamente previsto per il 1 gennaio 2003, in materia di competizioni sportive, su strade che interessano più Comuni;

La legge regionale 19.12.2002 n. 36, con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21.4.99 n. 3 (Riforma del sistema regionale locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada, ha attribuito alle Province la competenza al rilascio di autorizzazioni per la generalità delle competizioni sportive su strada, confermando la competenza dei Comuni nei soli casi di gare che interessino strade comunali o vicinali ricadenti nel territorio di un solo comune;

La Legge regionale 30-07-2015 n.13 all'art.28 co.3 in materia di competizioni sportive su strada ha confermato il rilascio delle autorizzazioni dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 233 della legge regionale n. 3 del 1999.

Sentite dall'organizzatore Prefettura, Questura e Polizia Stradale della Provincia di Modena alle quali lo stesso organizzatore ha trasmesso la documentazione relativa di cui all'oggetto;

Visto il parere favorevole della Polizia Locale dell'Unione Comuni del Sorbara, al transito della manifestazione di cui all'oggetto sulle vie indicate nel territorio del Comune di Nonantola;

Visto il nulla osta del Comune di Nonantola rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 285/92;

Considerato che è interessato al transito della manifestazione anche un tratto di strada provinciale di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dal referto del tecnico competente redatto in data 22/01/2020;

Vista la nota integrativa al referto tecnico succitato, a firma del Dirigente del Servizio Manutenzione opere Pubbliche, che testualmente riporta: *“Considerate le condizioni generali delle pavimentazioni stradali percorse dalla manifestazione di cui all'oggetto e considerato anche che la Provincia di Modena non ha in previsione interventi di manutenzione straordinaria sugli archi stradali interessati dalla manifestazione prima del suo svolgimento, si rilascia parere favorevole subordinato all'acquisizione delle dichiarazioni di cui al modello “COMPATIBILITA' PERCORSO.”*;

Viste le dichiarazioni rilasciate dall'organizzatore sui modelli predisposti dalla Provincia di Modena e riguardanti la compatibilità del percorso e la relativa assunzione di responsabilità;

Visto che la manifestazione risulta coperta dalle polizze assicurative stipulate dalla F.C.I. per conto proprio delle Società Affiliate e dei suoi tesserati con la “Lloyd's di Londra” Convenzione Assicurativa Infortuni nr. A7PEY00118J con validità sino al 30/06/2020 e Convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro nr. F1700001012 con validità sino al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 285/92;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni- Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

di accordare il NULLA OSTA alla Società Sportiva ASD US FORMIGINESE per il transito sui seguenti tratti di strade provinciali:

- S.P. 14 DI CASTELFRANCO dal km 5+820 al km. 9+700,
- S.P. 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA dal km 10+050 al km. 13+050,

- di AUTORIZZARE la Società Sportiva ASD US FORMIGINESE allo svolgimento della manifestazione indicata in premessa, nel giorno **8 MARZO 2020, dalle ore 13:30 alle ore 16:30 circa**, secondo il percorso di gara previsto nella planimetria, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

CONDIZIONI

- 1. Si prescrive la scorta tecnica a cura della società organizzatrice ed il presidio di tutte le intersezioni e punti sensibili interessati dal percorso di gara;**
2. Gli organizzatori devono ottenere dalle Autorità competenti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione e gli eventuali provvedimenti di chiusura delle strade di competenza dei Comuni interessati nonché ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare un adeguato servizio d'ordine e di vigilanza, anche al fine di garantire la regolarità del traffico; sarà pertanto cura dell'organizzatore assicurarsi dell'emanazione dei suddetti provvedimenti ed ottenerne copia;
3. Gli organizzatori devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione, in particolare presidiando gli accessi, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

4. Il personale addetto alla vigilanza, e al presidio delle intersezioni, dovrà essere dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
5. In caso di scarsa visibilità o pioggia, i veicoli del seguito dovranno tenere accese le luci anabbaglianti;
6. Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
7. Gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, DPR 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana, composta dagli atleti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirla, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su veicoli dotati di idonei sostegni, in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80 DPR 16.12.1992, n. 495;
8. Gli organizzatori devono, prima dell'inizio della gara, dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
9. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, tra l'altro, immediatamente prima della gara, tramite specifico sopralluogo sull'intero percorso, la piena transitabilità dello stesso;
10. Gli organizzatori dovranno fare visionare ai partecipanti, prima dell'inizio della competizione, la presente autorizzazione, al fine di rendere note le prescrizioni in essa contenute;
11. Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la competizione, al fine di garantire il rispetto delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, gli organizzatori devono prevedere che il veicolo con il cartello "inizio gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia;
12. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a tre minuti per ciascun ora di gara; ai concorrenti non più in gara dovrà essere imposto, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara;
13. Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
14. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
15. Gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;

16. Gli organizzatori, qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;
17. Gli organizzatori devono assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico;
18. Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade ed all'ambiente e comunque che sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente; inoltre è vietato lasciare rifiuti lungo il percorso con l'obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
19. Gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ed alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;
20. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume le funzioni, per gli eventuali controlli degli organi di polizia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'atto del Presidente n. 75 del 30.5.2018 che ha approvato i criteri per la tutela dei dati personali della Provincia di Modena, si informa che i dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al presente procedimento amministrativo e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

ESENZIONE BOLLO

Esente dal bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella B annessa al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 così come modificato dall'art. 1 co. 646 della L.30.12.2018 n. 145;

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____